

Codice Deontologico APEI

Il codice deontologico del pedagogo e dell'educatore: obbligo per il professionista, garanzia per l'utente

Il codice deontologico è l'insieme delle regole che stabiliscono i comportamenti ai quali è vincolata l'attività del pedagogo e dell'educatore aderente all'Associazione Pedagogo ed Educatori Italiani.

L'Apei ha modificato il proprio codice deontologico ai sensi dell'art. 2 della L. 4/2013 nella delibera di Consiglio Nazionale del 29 e 30 giugno 2013.


Il codice deontologico ha una valenza di garanzia per gli utenti e clienti dei servizi erogati da parte dei pedagogisti e degli educatori.

Costoro sanno di potersi riferire con fiducia ad un pedagogo o un educatore che abbia socio Apei in quanto ha sottoscritto il codice deontologico e in quanto comportamenti non conformi al codice sono sanzionabili dall'associazione attraverso precise procedure interne.

Il codice deontologico ha una valenza anche per il professionista, che ha in questo modo di dichiarare in maniera esplicita i principi cui si ispira la propria attività professionale e i confini del proprio agire, agevolando così la scelta del singolo professionista da parte di potenziali clienti e utenti

Gli utenti dei pedagogisti e degli educatori iscritti all'Associazione Pedagogo ed Educatori Italiani che ritengono di ravvisare nel comportamento del socio delle violazioni del codice deontologico possono segnalarlo allo sportello di tutela dell'utente telefonicamente o tramite e-mail utilizzando l'apposita modulistica.




Emanuele Terenzi
Samir Amel Stefanelli

Codice deontologico della Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani

Modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale del _____ e approvato dall'Assemblea Nazionale del 27/5/2017.

PREMESSA

Il presente codice deontologico costituisce l'insieme di principi e regole cui i pedagogisti e gli educatori iscritti all'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani sono tenuti a fare riferimento nell'esercizio della propria professione.

Tale complesso di principi e regole orienta il professionista nell'esercizio della propria professione, garantendo la qualità della pratica professionale.

Il presente codice costituisce un vincolo per il professionista e la sua inosservanza cagiona l'applicazione di sanzioni disciplinari descritte nel Titolo V del presente Codice.

Il presente codice deontologico è redatto ai sensi dell'articolo 2 c.3 della Legge 14.01.2013 n° 4 pubblicata in gazzetta Gazzetta Ufficiale del 26.01.2013

TITOLO I

PRINCIPI E REGOLE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

Il pedagoga e l'educatore sono professionisti impegnati nel campo dell'educazione, della formazione e dell'istruzione. Questi operano, congiuntamente ad altri professionisti, perseguendo, quale scopo primario, la tutela del diritto inalienabile all'educazione e alla formazione, di cui ogni singolo individuo è naturalmente portatore.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI

Il pedagoga e l'educatore mettono la propria professione e le proprie competenze al servizio della singola persona, famiglia, gruppo o comunità, allo scopo di dare un valido ed utile contributo al loro sviluppo.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

Il pedagoga e l'educatore sono i diretti responsabili dei propri interventi professionali, e di ogni loro prevedibile diretta conseguenza. Ogni atto posto in essere deve essere impostato sull'adeguata preparazione professionale, sull'indipendenza di giudizio e sull'adempimento degli impegni assunti.

SIDEN

Emi autuua
Samuele Anich
Stefano Cotti

TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE

ARTICOLO 4 - AMBITI DI ATTIVITA'

Il pedagogo e l'educatore, nell'esercizio delle proprie funzioni, operano in qualità di dipendenti e collaboratori di Enti, pubblici e privati del settore sociale, sanitario e sociosanitario, scolastico e giuridico-forense, oppure come liberi professionisti, in forma autonoma o associata.

ARTICOLO 5 - DIGNITA' PROFESSIONALE

Il pedagogo e l'educatore devono assumere un comportamento che non infici la dignità professionale e in nessun caso devono abusare della loro posizione professionale nei confronti dell'utente e dei colleghi.

Il pedagogo e l'educatore evitano ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possano arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della categoria.

ARTICOLO 6

Il pedagogo e l'educatore organizzano i propri interventi dopo attenta osservazione, raccolta delle informazioni necessarie e analisi dei dati in proprio possesso.

ARTICOLO 7

Il pedagogo e l'educatore accettano il mandato professionale nei limiti delle proprie competenze, utilizzando esclusivamente quegli strumenti teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza, e non entrano negli ambiti di competenza di altre figure professionali. Il pedagogo e l'educatore non devono suscitare nel destinatario del proprio intervento, aspettative infondate.

ARTICOLO 8

Il pedagogo e l'educatore possono, se lo ritengono opportuno, prestare la propria opera a titolo gratuito.

Sono tenuti a far conoscere il proprio onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. L'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità ed alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il pedagogo e l'educatore devono protendere al continuo aggiornamento e perfezionamento formativo in relazione alle proprie conoscenze professionali, al fine di garantire prestazioni adeguate e di qualità.

En...
Samuele Amati
Stefano Dotoli



TITOLO III
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEGLI UTENTI

ARTICOLO 10- RISPETTO DELLA PERSONA DELL'UTENTE / CLIENTE

Il pedagogo e l'educatore hanno l'obbligo di rispettare opinioni, valori, modi di essere della persona utente/cliente, anche se da lui non condivisi. L'intervento professionale deve essere svolto nel pieno rispetto della persona tenendo conto del suo stato psicofisico, senza alcuna svalutazione e menomazione dei suoi diritti e nella prospettiva di garantire il massimo livello di coinvolgimento dell'utente / cliente nella definizione degli obiettivi dell'intervento pedagogico.

ARTICOLO 11 - FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il pedagogo e l'educatore prestano la propria opera al fine di promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialità personali della persona utente/cliente, creando le condizioni per una loro attiva e consapevole partecipazione alle diverse fasi dell'intervento professionale.

Il fine di ogni intervento del pedagogo e dell'educatore è di mettere il cliente/utente in condizione di non aver bisogno del professionista.

Per questo motivo il pedagogo e l'educatore si impegnano a favorire la continuazione del rapporto professionale solo fino a quando la situazione lo richieda o finché tale rapporto si renda necessario.

ARTICOLO 12 - DIRITTO ALLA INFORMAZIONE

L'utente/cliente ha diritto di ricevere tutte le informazioni relative a diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti professionali del pedagogo.

Il pedagogo e l'educatore hanno l'obbligo di richiedere preventivamente esplicito consenso allo svolgimento dell'intervento pedagogico, direttamente dall'utente/cliente o da chi lo rappresenta legalmente.

ARTICOLO 13 - PRIVACY

L'utente/cliente ha in ogni caso diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all'anonimato. Il pedagogo predispone tutte le misure volte alla tutela di tale diritto.

Il pedagogo e l'educatore devono avere cura del materiale riferito al destinatario salvaguardandolo da ogni indiscrezione; consentendo a questi, o ai legali rappresentanti, l'accesso a tutta la documentazione che li riguarda.

Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni tutelerà l'anonimato.

Per i videotape, le registrazioni e le immagini il pedagogo e l'educatore hanno l'obbligo di acquisire l'autorizzazione dell'utente/cliente o del loro legale rappresentante.

ARTICOLO 13bis - PRESENZA DI ALTRI PROFESSIONISTI

Qualora, durante gli interventi del pedagogo, si ravvisi la necessità, per motivi di studio, formazione e/o ricerca, della presenza di soggetti terzi, l'utente/cliente ha diritto che gli venga richiesto preventivamente il consenso.

Il pedagogo e l'educatore, quando necessario, possono avvalersi di altre consulenze specialistiche concordando modalità e contenuti con l'utente/cliente.

ARTICOLO 14 - SEGRETO PROFESSIONALE, TESTIMONIANZA IN GIUDIZIO

Il pedagogo e l'educatore sono tenuti sempre al segreto professionale e devono esigerlo anche da coloro con i quali collaborano e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, a informazioni private e riservate. Inoltre, nel caso di attività peritali e forensi, il pedagogo e l'educatore che sia stato investito di funzioni peritali, deve esercitarle con imparzialità ed

En... Samuel... Stefanielo tv

indipendenza e non devono rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

Lo scioglimento del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge o per i seguenti motivi:

- ✓ rischio di grave danno allo stesso utente e cliente o a terze persone;
- ✓ richiesta scritta e motivata dell'interessato o del suo legale rappresentante;
- ✓ autorizzazione dell'interessato o del suo legale rappresentante resi edotti delle conseguenze della rivelazione.

In ogni caso, la trasmissione ad altri Enti o colleghi di documentazione relativa agli utenti dell'intervento comporta la conseguente trasmissione di ufficio del segreto professionale e di tale osservanza da parte di terzi deve assicurarsi lo stesso pedagogo o educatore.

TITOLO IV

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI COLLEGHI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

ARTICOLO 15

Il pedagogo e l'educatore collaborano in modo leale e corretto con i colleghi, promuovendo confronto, scambi e collaborazioni.

Nei confronti degli altri professionisti e nel rispetto delle specifiche e reciproche competenze, i Soci APEI promuovono un sistema di rete integrato fra gli interventi, finalizzato a dare risposte adeguate e salvaguardare la globalità della persona.

ARTICOLO 16

Il pedagogo e l'educatore, nel caso di mancanza di competenza o di violazione dell'etica professionale di un collega, devono primariamente curare l'interesse ed il benessere dell'utente. Essi hanno l'obbligo di segnalare la situazione ed esprimere critiche attraverso i canali appropriati della categoria professionale.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 17 - OGGETTO DI SANZIONI DISCIPLINARI


L'APEI a tutela e garanzia dei propri Iscritti e degli Utenti/Clienti, vigila sulla applicazione e traduzione nella pratica quotidiana dei principi e delle modalità comportamentali inscritte nel presente Codice Deontologico, riservandosi la facoltà di intervenire in senso disciplinare, laddove vi fossero trasgressioni e/o inadempienze.

ARTICOLO 18 - PROCEDURA DI VERIFICA DEL COMPORTAMENTO DEL SOCIO

Chiunque sia a conoscenza di fatti che ledano il decoro della categoria o la tutela del Cittadino/Utente/Cliente e di qualsiasi norma riportata nel presente Codice Deontologico, riconducibili alla condotta di un Socio APEI, può attivare una procedura volta alla verifica della conformità del comportamento, attraverso una comunicazione, da inviare tramite:

- a) posta Raccomandata AR al seguente indirizzo (...)
- b) PEC al seguente indirizzo (...)

La modulistica è richiedibile a (...) e/o reperibile sul sito Internet dell'associazione nella sezione Sportello a tutela dell'utente.



Enrico...
Stefano...

La segnalazione verrà trasmessa al collegio nazionale dei probiviri, il quale, ribadita al richiedente la piena assunzione di responsabilità civile e penale in caso di calunnia e/o diffamazione, provvederà una volta accertate le condizioni generiche della eventuale inadempienza/trasgressione, all'apertura di procedura istruttoria¹.

Qualora dall'esame dettagliato e circostanziato di eventuali addebiti e inadempienze, provvederà se necessario e in base al grado di gravità, a comminare specifica sanzione disciplinare.

ARTICOLO 19 - SANZIONI COMMINABILI

Il collegio nazionale dei probiviri, al termine dell'iter istruttorio, può chiudere la procedura senza comminare sanzioni o applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- ✓ richiamo privato, comunicato al socio e alle persone coinvolte dall'evento oggetto di richiamo;
- ✓ richiamo pubblico, pubblicato sul sito internet nazionale dell'APEI e attraverso tutti gli strumenti che l'associazione dovesse ritenere opportuni;
- ✓ sospensione temporanea in tutti i casi regolati dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l'ha comminata (procedimenti giudiziari e penali in corso che prevedano: emissione di ordine di cattura, l'interdizione dai pubblici uffici, sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni);
- ✓ radiazione, la quale comporta la perdita della qualifica di socio e la pubblicazione del provvedimento sul sito internet nazionale dell'APEI e attraverso tutti gli strumenti che l'associazione dovesse ritenere opportuni.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti per l'esercizio professionale di tutti i Soci iscritti APEI.

Il Collegio dei Probiviri su mandato del Consiglio Nazionale, in base ai mutamenti legislativi, sociali, scientifici e alle ricadute professionali che ne possono derivare, si riserva di operare, tutte le volte si renda necessario, le opportune integrazioni e revisioni al presente Codice Deontologico.

¹ Iter istruttorio

Una volta acquisite tutte le informazioni il collegio dei probiviri comunica in privato l'esito dell'istruttoria con la specifica della eventuale sanzione comminata al socio o ai soci coinvolti, al Consiglio Nazionale, e a colui che ha inoltrato la segnalazione.

Tale comunicazione sarà effettuata entro il termine di 45 giorni dall'avvio della procedura.

Il socio o i soci coinvolti e colui che ha inoltrato la segnalazione, hanno diritto di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali controdeduzioni al collegio nazionale dei probiviri, che, una volta esaminate redige un provvedimento definitivo.

Qualora entro il termine di 15 giorni non vengano presentate controdeduzioni il procedimento diviene definitivo.

Enrico Tapani *Stefano Coli*